




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0012462 P-4.22.1
del 28/10/2016



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero dei Beni e delle Attività
culturali e del Turismo
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'Informazione e
l'Editoria

Ministero della Giustizia
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale – COM(2016) 593.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Dirigente
Avv. Pietro Maria Paolucci



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

Prot. n. 16272

Roma,

28/10/2016

el. 02.08.01/8

Presidenza del Consiglio
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE
infoparlamentare@governo.it

p. c.

Gabinetto dell'On.le Ministro

Ufficio Legislativo

Direzione Generale Cinema

Direzione Generale Archivi

Direzione Generale Biblioteche e Istituti culturali

Direzione Generale Arte Architettura contemporanee e Periferie Urbane

Oggetto: Relazione ai sensi della Legge n. 234 del 2012 - Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale - COM(2016) 593.

Con riferimento alle valutazioni, richieste ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera a), della L. 234/2012, (principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità) si evidenzia che la proposta di Direttiva ha come base giuridica l'art. 114 del TFUE, norma che attribuisce alla Commissione competenza concorrente ad emanare "misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno".

La proposta afferisce ad un settore già armonizzato dalla normativa Ue e che, quindi, può essere modificato solo dal diritto dell'Unione. L'intervento è inoltre giustificato dalla natura transfrontaliera delle questioni individuate. Gli obiettivi principali della direttiva sono infatti: a) adeguare determinate eccezioni al diritto d'autore all'ambiente digitale e transfrontaliero; b) garantire un maggiore accesso online ai contenuti nella UE e raggiungere un nuovo pubblico; c) promuovere un mercato del copyright efficiente ed equo.

In merito alle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi è necessario evidenziare che le disposizioni europee vigenti (in particolare la Direttiva 2001/29/CE) prevedono una serie di limitazioni ed eccezioni che rivestono carattere facoltativo. Gli Stati membri sono liberi di introdurre o meno nei propri ordinamenti e, in caso positivo, di disciplinarle interamente in base alla propria legislazione.

In tal senso è anche la Convenzione di Berna (art. 9) che riconosce e riserva alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facoltà di permettere la riproduzione delle opere in taluni casi speciali, purché una tale riproduzione non rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non causi un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dell'autore.

Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*
Segretariato Generale
Servizio I

pubblico in generale. Alcune eccezioni e limitazioni possono essere autorizzate nell'interesse del pubblico ma la loro introduzione da parte degli Stati membri deve tenere debitamente conto dell'accresciuto impatto economico che esse possono avere nel contesto del nuovo ambiente elettronico. E' pertanto possibile che la portata di alcune di esse debba essere ulteriormente limitata nel caso di taluni nuovi utilizzi di opere e materiali protetti (in tal senso il considerando 9, 14 e 44 della Direttiva 2001/29/CE).

A ciò si aggiunga che la Direttiva 2001/29/CE contiene un elenco "esaustivo" di eccezioni e limitazioni - il cui obiettivo è garantire il buon funzionamento del mercato interno - e in considerazione dello sviluppo dell'utilizzazione economica transfrontaliera delle opere protette, auspica coerenza nell'applicazione delle eccezioni e limitazioni da parte degli Stati membri nonché uniformità nella definizione.

Alla luce di quanto esposto si ritiene che l'introduzione di nuove eccezioni obbligatorie debba essere oggetto di una attenta riflessione; la loro definizione deve essere puntuale e coerente per evitare che diventino una semplice scorciatoia per l'utilizzazione normale delle opere e dei contenuti protetti.

Con riferimento alle valutazioni richieste ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), della L. 234/2012 (valutazione complessiva del progetto), si evidenzia quanto segue.

La proposta di Direttiva introduce specifiche "misure miranti ad adeguare le eccezioni e limitazioni all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero", tra cui:

- **ESTRAZIONE DI TESTO E DATI (art. 3)**

La norma prevede un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione per la riproduzione ed estrazione effettuata da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati (text and data mining) da opere e altri materiali cui esse abbiano legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

- **UTILIZZO DI OPERE E ALTRO MATERIALE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI E TRANSFRONTALIERE (art. 4)**

La disposizione introduce un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico per consentire l'utilizzo digitale di opere o materiale protetto esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. L'effetto dell'eccezione è transfrontaliero ma gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione non si applichi qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze. Gli Stati membri possono inoltre prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere.

- **CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (art. 5)**

Introduce un'eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione al fine di consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale (biblioteche accessibili al pubblico, musei, archivi, istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro) di realizzare copie di opere o altri materiali che si trovano permanentemente nelle loro collezioni, in qualsiasi formato o supporto, al solo scopo di conservare tali materiali e nella misura necessaria alla conservazione.

Seppur si condivide l'obiettivo generale di rendere disponibili a determinati soggetti beneficiari e per finalità specifiche opere e altri materiali protetti, nel rispetto dell'equo bilanciamento tra



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

accesso alla cultura e tutela dei diritti dei legittimi titolari, è necessario sottolineare alcuni profili critici.

In primo luogo, aumentando l'elenco delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, il livello di protezione per i titolari dei diritti si abbassa, infatti, una volta messe in rete le copie dei contenuti protetti sarà difficile controllare che l'uso sia legittimo, cioè che:

- i) sia strettamente collegato al caso specifico;
- ii) non si realizzino ulteriori sfruttamenti da parte di utenti non beneficiari dell'eccezione; e
- iii) che la copia dell'opera non venga poi utilizzata a fronte di una eccezione diversa da quella per la quale è stata consentita.

Nel merito delle singole misure, si sottolineano alcuni aspetti:

• **ESTRAZIONE DI TESTO E DATI**

- L'individuazione dei beneficiari dell'eccezione, ovvero gli "organismi di ricerca" (la cui definizione è contenuta nell'art. 2) dovrebbe essere precisata.

- L'art. 5.3, lettera a) della Direttiva 2001/29/CE prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico per scopi di ricerca scientifica. Molti Stati membri hanno introdotto l'eccezione limitandola, oltre che al rispetto del three step test, ad alcune tipologie di opere e/o a parti o brani di esse (in tal senso anche l'art. 70 della L. 633/41). La nuova eccezione obbligatoria invece riguarda solo il diritto di riproduzione quindi si inserisce nell'elenco delle eccezioni o limitazioni (facoltative) contenute nell'art. 5. 2 della direttiva 2001/29/CE. Ne consegue che l'art. 17 della proposta, recante modifica dell'art. 5.3, lettera a) della Direttiva 2001/29/CE, dovrebbe essere migliorato.

• **UTILIZZO DI OPERE E ALTRO MATERIALE IN ATTIVITÀ DIDATTICHE DIGITALI E TRANSFRONTALIERE**

- Dovrebbero essere inseriti alcuni limiti, come ad esempio specificare che l'accesso al contenuto nei locali dell'istituto di istruzione o tramite la sua rete elettronica è riservato agli studenti della materia oggetto del contenuto o del corso di studi (tale specificazione è necessaria se consideriamo l'elevato numero di iscritti alle università europee). Anche le modalità di accesso al contenuto protetto attraverso la rete informatica "sicura" dell'istituto di istruzione non sono delineate nella norma in esame.

- Con riferimento al paragrafo 2 dell'art. 4 della proposta dovrebbe essere specificato il concetto di "facilmente reperibili" e "adeguate" riferito alle licenze.

- La previsione dell'equo compenso, contenuta nell'ultimo paragrafo, non dovrebbe essere lasciata alla facoltà degli Stati membri, visto che le disposizioni in commento sono volte all'armonizzazione delle eccezioni e limitazioni.

• **CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE**

- La normativa vigente non contiene eccezioni e limitazioni a scopo conservativo delle opere o materiali protetti. L'art. 5.2, lettera c) della Direttiva 2001/29/CE prevede la facoltà per gli Stati membri di introdurre un'eccezione o limitazione al diritto di riproduzione per "atti di riproduzione



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

lavoro Proprietà intellettuale a Bruxelles, che possono rappresentare un ostacolo agli accordi con le piattaforme, soprattutto se saranno a carico dei titolari dei diritti e non equamente ripartiti.

È, tuttavia, indispensabile attendere la conclusione dell'iter del regolamento in materia di portabilità non potendo prendere in considerazione la proposta astraendo dal quadro delle azioni previste nella Strategia per il Mercato Unico Digitale.

Per assicurare il buon funzionamento del meccanismo proposto è fondamentale garantire idonee forme di pubblicità sia all'interno che fuori dell'UE.

• ACCESSO E DISPONIBILITÀ DI OPERE AUDIOVISIVE SU PIATTAFORME DI VIDEO A RICHIESTA (art. 10)

Per facilitare la concessione di licenze di diritti su opere audiovisive alle piattaforme di video-on-demand, la direttiva "impone" agli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale che consente alle parti disposte a concludere un accordo di fare affidamento sul supporto di un organo imparziale. Dal considerando 30 emerge l'obbligo per gli Stati membri di istituire il meccanismo di negoziazione, mentre la libertà delle parti contrattuali di aderirvi non può essere limitata ed è facoltativa. Tuttavia la disposizione in esame potrebbe dare luogo a complicazioni burocratiche, e ad obblighi di motivazione per la mancata adesione alle proposte formulate davanti all'organo imparziale.

Il Titolo IV prevede specifiche "misure miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d'autore":

• DIRITTI SULLE PUBBLICAZIONI (artt. 11-12)

La disposizione introduce un nuovo diritto connesso a favore degli editori di giornali per gli usi digitali delle loro pubblicazioni. La norma è volta a consentire agli editori di concedere licenze per l'utilizzo online delle loro pubblicazioni e a recuperare gli investimenti effettuati.

Nel merito sembra opportuno definire con maggiore precisione l'oggetto su cui insiste il nuovo diritto connesso, per evitare rischi di contenziosi dovuti ad una incerta distinzione tra le tipologie di editori in ambito digitale.

• UTILIZZI SPECIFICI DI CONTENUTI PROTETTI DA PARTE DI SERVIZI ONLINE (art. 13)

La norma costituisce un intervento significativo sul regime di responsabilità delle piattaforme online.

Gli intermediari che comunicano contenuti al pubblico in misura significativa sono tenuti in tutte le circostanze ad allestire sistemi di protezione dei diritti altrui, come l'obbligo di utilizzare strumenti e tecnologie efficaci per l'individuazione dei contenuti.

La proposta di direttiva al considerando 38 introduce un chiarimento interpretativo molto importante, anche alla luce della recente giurisprudenza comunitaria: si chiarisce che qualora una piattaforma online svolga un "ruolo attivo" nella gestione e distribuzione dei contenuti, non possa



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

più godere delle esenzioni di responsabilità di cui all'art. 14 della Direttiva sul commercio elettronico.

A tal riguardo, per evitare interpretazioni difformi, si evidenzia la necessità, oltre che l'utilità, di inserire nel testo dell'articolo 13 il contenuto del considerato 38.

In merito all'art. 14 citato e al ruolo "attivo" svolto dal fornitore, la direttiva, sempre al considerando 38, specifica che nella definizione di ruolo attivo è compresa l'ottimizzazione della presentazione delle opere o materiali caricati o la loro promozione, indipendentemente dalla natura del mezzo impiegato a tale scopo. Si potrebbe valutare anche di dare una definizione più puntuale dell'attività di ottimizzazione della presentazione dei contenuti protetti e di promozione degli stessi.

• **EQUA REMUNERAZIONE DI AUTORI E ARTISTI (INTERPRETI O ESECUTORI) A LIVELLO CONTRATTUALE (artt. 14-16)**

La proposta introduce misure volte a migliorare la trasparenza e ad instaurare rapporti contrattuali più equilibrati tra autori e artisti, interpreti o esecutori (AIE) e coloro cui essi cedono i loro diritti (licenze o trasferimento dei diritti). Impone un obbligo di trasparenza per lo sfruttamento delle opere e sui ricavi generati, nonché, un meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione concordata inizialmente nell'ambito di una licenza o di un trasferimento dei diritti risulti sproporzionatamente più bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione.

La formulazione del meccanismo di adeguamento risulta troppo vaga e potrebbe generare contenziosi in un settore già altamente conflittuale.

Con riferimento agli aspetti di cui alla lettera c) dell'art. 6, comma 4, della L. 234/2012 si ritiene che l'impatto delle disposizioni contenute nel progetto di atto legislativo dell'UE sarà molto rilevante, ma risulta difficile prevedere e valutare i singoli aspetti pratici che deriveranno dall'attuazione. Sicuramente la forte discrepanza fra il valore prodotto in rete dai contenuti culturali e il ritorno economico in termini di ricavi per i titolari dei diritti - il cosiddetto "value gap" - verrà in parte colmato grazie ai meccanismi proposti. Parallelamente l'accesso legale ai contenuti digitali per i cittadini europei sarà garantito da una maggiore certezza giudica.

Come previsto dall'art 6, comma 5, della Legge 234/2012, si allega alla presente relazione la tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto di atto legislativo dell'UE e le norme nazionali vigenti.

Per quanto concerne gli Archivi si osserva che la proposta di introdurrebbe un regime di eccezione a favore delle istituzioni culturali più restrittivo rispetto a quello vigente. In altre parole, si renderebbe più difficile per Archivi di Stato, biblioteche, musei e altre istituzioni culturali poter effettuare riproduzioni - seppure senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto - senza dover richiedere l'autorizzazione ai titolari del diritto d'autore.

Come sopra già ricordato, va ribadito che la Direttiva 2001/29/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*
Segretariato Generale
Servizio I

connessi nella società dell'informazione permette agli stati membri di disporre limitazioni o eccezioni al pagamento dei diritti di riproduzione nel caso di:

atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto; (art. 5, c. 2, lett. c)

La proposta di direttiva modificherebbe tale disposizione, aggiungendo, dopo "indiretto", la specifica: "fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];" (art. 17, c. 2, lett. a).

Le limitazioni al regime di favore per archivi, biblioteche e musei che la proposta di Direttiva introdurrebbe sono molteplici:

1) L'art. 3 dispone un regime di eccezione per l'estrazione di testo e di dati (attività che spesso viene definita con l'espressione inglese di "data mining") solo a favore degli "organismi di ricerca", che all'art. 2 vengono definiti come:

"un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici (...)."

Alla luce del Codice dei beni culturali, posto che l'attività di tutela richiede necessariamente studio e ricerca, gli istituti del Mibact possono essere considerati istituti di ricerca. Tuttavia, in ambito europeo questa interpretazione non è universalmente accettata. Quindi, affinché gli Archivi di Stato e gli altri istituti del Mibact possano beneficiare della eccezione in materia di estrazione di testi e dati di cui all'art. 3, sarebbe necessario o includere in modo esplicito nella definizione di "organismi di ricerca" anche gli istituti di tutela del patrimonio culturale, o aggiungere, nell'art. 3, dopo "organismi di ricerca" anche "e istituti di tutela del patrimonio culturale".

2) L'art. 4 dispone un'eccezione:

"(...) per consentire l'utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

(a) avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto; (...)"

Gli Archivi di Stato e gli altri istituti del Mibact, pur effettuando attività didattica, non possono essere definiti "istituti di istruzione" e quindi sembra che non potrebbero beneficiare di questa eccezione.



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

3) L'art. 5 dispone un'eccezione

“per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.”

La rigida limitazione di questa eccezione “al solo fine della conservazione” avrebbe come conseguenza l'impossibilità di permettere la consultazione da parte degli utenti delle riproduzioni digitali, pur se mediante reti elettroniche sicure o terminali dedicati presso le sale di lettura di archivi e biblioteche. Di conseguenza, ad esempio, un Archivio di Stato che abbia digitalizzato un fondo fotografico non potrebbe far consultare agli utenti le copie digitali delle fotografie, ma sarebbe costretto a mettere comunque in consultazione gli originali, con intuibili rischi di furto e danneggiamento degli stessi. Paradossalmente, dunque, limitando la possibilità di effettuare riproduzioni “al solo fine della conservazione”, e non anche ai fini di consultazione, la direttiva sarebbe di ostacolo proprio alla conservazione dei beni culturali, che è il primo fine istituzionale di questa Amministrazione.

Per quanto concerne infine l'estensione della normativa anche al patrimonio artistico contemporaneo si potrebbe proporre che all'art. 2 Definizione, comma 3 che recita: “istituto di tutela del patrimonio culturale”: una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro” si aggiunga “e qualsiasi istituto preposto alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico anche contemporaneo.”

In sintesi, si ritiene che la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale COM(2016) 593 necessiti di una profonda revisione che permetta di precisare e rafforzare le eccezioni a favore di archivi, biblioteche, cinema e musei, fatta salva naturalmente la giusta esigenza di tutelare i diritti degli autori.

Il Direttore del Servizio

Arch. Maria Grazia Bellisario



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

Segretariato Generale

Servizio I

TABELLA DI CORRISPONDENZA

(art. 6, comma 5, L. 234 del 2012)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Bruxelles, 14.9.2016 COM(2016) 593 final 2016/0280 (COD) – Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul diritto d'autore nel mercato unico digitale – (Testo rilevante ai fini del SEE) {SWD(2016) 301 final} {SWD(2016) 302 final} - <i>articolo 2 – Definizioni comma (3)</i>	D.Lgs, 22/01/2004 n° 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio - G.U. 24/02/2004 (con le modifiche introdotte dal <u>D.L. 19 giugno 2015, n. 78</u> , convertito, con modificazioni, dalla <u>L. 6 agosto 2015, n. 125</u> e dal <u>D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2</u>). Titolo II - Fruizione e valorizzazione, Capo I - Fruizione dei beni culturali, Sezione I - Principi generali, Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura	Natura primaria della norma; competenza statale per la tutela dei beni culturali (art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione) – concorrente per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l'organizzazione di attività culturali (art. 117, comma 3, Costituzione); non prevedibili effetti finanziari né particolari impatti sull'ordinamento nazionale, né oneri amministrativi aggiuntivi; le amministrazioni coinvolte sono: lo Stato (Mibact), regioni e altri enti pubblici territoriali; sembrerebbe più



*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo*

Segretariato Generale
Servizio I

		opportuna una modifica alla proposta di Direttiva, così come suggerito, che alla normativa nazionale.
--	--	---